

In relazione alla detta norma contrattuale sono state avanzate, da un gruppo di 11 impiegati preposti agli 'Ispettorati', rivendicazioni intese ad ottenere il riconoscimento del grado 1° della categoria prima (Ispettore Compartimentale).

L' Autorità Giudiziaria si è pronunciata in argomento (causa Diana c/ G.N.A. Corte di Cassazione e Corte d' Appello di Torino) affermando, nel presupposto di fatto del conferimento dell' incarico con ordine di servizio, che l' organizzazione periferica dell' G.N.A. si proietta sul nolo organico di cui al c.c.l. 14 giugno 1941, ove è previsto (art. 1), al vertice delle mansioni ispettive, il grado di ispettore compartimentale. La sussistenza della comunicazione scritta, in sede di affidamento di mansioni superiori, è stata cioè intesa come condizione essenziale per conseguimento del grado superiore al compimento del termine previsto dalla norma contrattuale; in altre cause concernenti impiegati in servizio presso la Direzione Generale (Cause Bruneri e Richard c/ G.N.A.), nelle quali veniva in considerazione l' art. 31 del c.c.l.,